

regolarità, o alterazione di sorta, così ha opinato di respingersi le conseguenze di nullità che avrebbono volute dai protestanti, massime perchè nella seconda votazione essendosi presentato il presidente della sezione Tonara, questi non fece alcuna protesta; il che dimostrava che la rimessa del verbale aperto non aveva alterato il vero contenuto del verbale medesimo, diversamente sarebbe stato logico eccepire contra; sicchè l'ufficio m'incaricava di proporre alla Camera la convalidazione dell'elezione. Colui che opinava diversamente partiva da un altro principio, partiva cioè dal principio che la legge esige che i rispettivi presidenti portino i verbali all'ufficio principale, e che quando il presidente non può per legittimi impedimenti recarvisi, egli ha il dovere d'incaricare uno scrutatore di fare le sue veci, diversamente la legge verrebbe passo passo violata.

Disse che il verbale dell'ufficio di Tonara si presentava aperto, e quindi non possiamo essere tranquilli in modo da ritenere che il piego contenesse il vero contenuto della votazione. Quello che poi nella specie è gravissimo si è l'osservare che tale mancanza avveniva nella prima votazione; ed ognuno comprende che nel primo scrutinio, come nel caso attuale, pochi voti di più o meno importa che il ballottaggio, lungi di cader fra taluni, potea cadere fra altri, e quindi il risultato definitivo sarebbe cambiato del tutto.

La legge, non senza ragione, ha disposto che i verbali siano spediti dai rispettivi presidenti: non basterebbe il dire che i verbali irregolarmente spediti non avevano sofferta alcuna alterazione, diversamente i precetti legislativi non avrebbero ragione di essere: quanto non può l'umana malizia? Com'essere certi della verità del contenuto? Come più si possono evitare le sostituzioni? e più, le accomodate in modo da nascondere la frode? Nella sola osservanza delle leggi noi possiamo riporre l'accertamento delle nostre operazioni elettorali: quando questa manca, il dubbio è fatale; ed in materia di elezioni politiche il dubbio è funesto.

Non ostante queste obiezioni, l'ufficio, lo ripeto, crede di dovere, per le ragioni già enunciate, proporre alla Camera il convalidamento di quest'elezione.

(L'elezione è convalidata.)

SVOLGIMENTO DEL DISEGNO DI LEGGE DEL DEPUTATO PUCCIONI PER MODIFICAZIONI AL CODICE PENALE TOSCANO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge fatta dal deputato Puccioni per l'abolizione di alcuni articoli del Codice penale toscano e provvedimenti relativi.

La parola spetta all'onorevole proponente.

PUCCIONI. Io non abuserò della benevolenza e della pazienza della Camera, e spero con poche considera-

zioni farla persuasa della giustizia del progetto di legge che ebbi l'onore di presentare.

Esso, o signori, mira ad un doppio intento.

Primieramente io propongo l'abrogazione di alcune disposizioni del Codice penale toscano le quali, poste a raffronto con altre prescrizioni corrispondenti del Codice penale vigente nelle altre provincie del regno, non sembrano più applicabili, ed appariscono come contraddicenti ai principii della civiltà ed a quelli sanciti dalla legge fondamentale dello Stato.

In secondo luogo il mio progetto tende a tutelare con una sanzione penale l'esercizio dei diritti politici, i quali, fino a quest'oggi, sono rimasti privi d'ogni garanzia nelle provincie nostre. L'abrogazione di alcuni articoli del Codice penale toscano è giustificata, a senso mio, o dal non trovarsi puniti certi atti da essi considerati come delitti nel Codice che vige nelle altre provincie del regno, o dall'essere eccessivamente severe alcune disposizioni del Codice nostro, o finalmente dall'aver perduto ogni carattere di criminalità certi fatti i quali erano delitti di mera creazione politica.

Fra le disposizioni del Codice toscano che io vorrei fossero abrogate, noto in primo luogo gli articoli 109 a 113, i quali contemplanò i delitti che nella scienza hanno il nome di *lesa reverenza*, delitti che consistono nelle ingiurie o nelle diffamazioni verso la persona del capo dello Stato o verso le persone della famiglia reale. Questi fatti nel Codice penale promulgato colla legge del 20 novembre 1859 non hanno sanzione penale, perchè parve al legislatore più consentaneo alla maestà regale il non curare certi reati e il condonare per essi ogni pena. Or tra la legislazione vigente nelle altre provincie del regno è quella vigente in Toscana esiste questa notabilissima differenza. Le ingiurie verbali alla persona del capo dello Stato in tutte le altre provincie del regno non danno luogo a procedimento penale, in Toscana invece sono punite colla carcere, che può giungere fino ai cinque anni.

Parve a me che codesto inconveniente dovesse cessare, ed a questo effetto io vi proposi l'abrogazione di tali disposizioni; e tanto più mi convinsi di siffatta necessità quando potei notare che la Corte suprema di Firenze avea avvertito questo sconcio e si era dichiarata inabile a provvedervi, e quando potei accertare che il guardasigilli, cui secondo l'articolo 113 del Codice toscano spetta la facoltà di autorizzare il procedimento per questi reati, da qualche tempo in poi con lodevole accorgimento ha impedito che l'azione penale fosse promossa.

Ma più che affidarsi alla prudenza di un ministro, parmi sia migliore e più sano partito quello di dichiarare sin d'ora aboliti quegli articoli e porre la Toscana in questa parte in istato di perfetta uguaglianza colle altre provincie.

Gli articoli di cui io domando l'abrogazione, perchè